

**RECENTE SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE**  
**IN TEMA DI DIVIETO DI PATENTE DI GUIDA E**  
**CONDANNA PER REATI DI DROGA**

Mi è stato chiesto di rispondere al seguente quesito: è possibile conseguire o rinnovare la patente per le persone condannate per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del Dpr 09/10/1990 n. 309 con sentenza di patteggiamento pronunciata ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 94 del 15.07.2009?

Senza soffermarsi sul contenuto degli artt. 73 e 74 del Dpr n. 309/1990, già sicuramente noto, è opportuno, nel caso di che trattasi, ricordare quanto previsto dall'art. 120 del Codice della Strada.

Orbene, l'articolo in parola rientra tra le modifiche di interesse penalistico al codice della strada introdotte dalla legge n. 94/2009.

Esso, rubricato "*Requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi di cui all'articolo 116*", ossia requisiti morali per ottenere i titoli abilitativi per la guida di auto, motoveicoli e ciclomotori, è stato interamente sostituito dal comma 52 dell'art. 3 della succitata legge n. 94/2009.

Con il novellato art. 120 Cds, infatti, le limitazioni al conseguimento della patente (del certificato di abilitazione professionale per la guida di un motoveicolo o del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori) vengono ora estese, rispetto alla normativa precedente, anche ai soggetti condannati per i reati di produzione, traffico e detenzione illecita, di sostanze stupefacenti nonché di associazione finalizzata al loro traffico.

A tal proposito e per semplicità espositiva appare opportuno riportare il testo dell'art. 120 Cds attualmente vigente, il quale, al 1 comma, prevede che "*Non possono conseguire la patente di guida (..) le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della*

*Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonchè i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma.”*

*Ed ancora, al 2 comma che “fermo restando quanto previsto dall'articolo 75, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida. La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1.*

Siffatto quadro normativo è oltremodo chiaro.

In altri termini, i soggetti condannati per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del Dpr. N. 309/1990 non possono conseguire la patente di guida e nel caso in cui tali condizioni intervengano successivamente al rilascio, è prevista per costoro la revoca della stessa.

Ma così non è, o non lo nell'ipotesi che di seguito si dirà.

La norma sui requisiti morali per ottenere la patente di guida, infatti, non si applica nei confronti di chi ha “patteggiato” prima del 2009.

Questo, infatti, è quanto è stato stabilito **di recente** dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 281 del 28 novembre 2013.

Difatti, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 120 Cds commi 1 e 2 del Dlgs 285/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 52, lettera a), della legge 94/2009, nella parte in cui si applica anche con riferimento a

sentenze pronunziate ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge n. 94 del 2009.

Le questioni poste all'attenzione della Corte Costituzionale erano nello specifico due: è stato infatti dubitato della legittimità costituzionale dell'articolo in parola sotto un duplice profilo.

Quel che ci interessa qui non è la questione prospettata evocando il contrasto con gli articoli 3 e 27, III comma, della Costituzione, questione dichiarata peraltro inammissibile, ma quella attinente alla portata retroattiva della disciplina in esame con riferimento alle sentenze pronunziate ai sensi dell'art. 444 c.p.p.

Nessun dubbio, invece, circa l'immediata applicazione del diniego o della revoca della patente di guida nei confronti dei soggetti condannati in via ordinaria per reati in materia di stupefacenti pur sulla base di sentenze anche anteriori all'entrata in vigore della legge stessa.

Ebbene, in merito alle sentenze di patteggiamento, la Consulta ha rilevato che *“la componente negoziale”* propria di questo istituto *“resa evidente anche dalla facoltà concessa al giudice di verificare la volontarietà della richiesta o del consenso (articolo 446, comma 5, del codice di procedura penale), postula certezza e stabilità del quadro normativo che fa da sfondo alla scelta compiuta dall'imputato e preclude che successive modificazioni legislative vengano ad alterare in pejus effetti salienti dell'accordo suggellato con la sentenza di patteggiamento”* (sentenza n. 394 del 2002).

Il nuovo testo del codice della strada come modificato dalla legge del 2009, spiega la sentenza, *“ha innovato la disciplina che l'imputato aveva avuto presente nel ponderare l'opportunità di addivenire al patteggiamento ed ha retroattivamente attribuito al consenso a suo tempo prestato l'ulteriore significato di una rinuncia alla patente di guida”*. Questo, concludono i giudici delle leggi, *“ne comporta il denunciato contrasto con il diritto di difesa”*, previsto dall'articolo 24 della Costituzione, *“sia per l'inadempimento,*

*che ne consegue, rispetto al negozio processuale” del patteggiamento, “sia per il vulnus all'affidamento qualificato dell'imputato circa gli effetti delle proprie scelte”.*

Ne consegue che, come preliminarmente detto, deve risponderci in senso negativo al quesito posto alla mia attenzione: è difatti possibile conseguire o rinnovare la patente di guida ai condannati con sentenza di patteggiamento per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del Dpr n. 309/1990, a patto che la stessa sia stata pronunciata prima dell'entrata in vigore della legge 15.07.2009, n. 94.

Tanto dovevo.

Massimo Biffa